

Equity Crowdfunding per tutte le PMI con la Legge di Bilancio 2017: aspetti tributari

di Mattia Tencalla, 3 febbraio 2017

1 La Legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232) all'art. 1, comma 70 ha esteso l'operatività della disciplina del c.d. "equity crowdfunding" anche alla raccolta di capitale di rischio da parte delle PMI in generale, non limitando l'accesso alle sole start-up e PMI innovative.

L'estensione dell'ambito soggettivo dell'istituto e la crescente diffusione dello stesso quale strumento volto a garantire un più facile accesso alla raccolta di capitali offre lo spunto per una riflessione sulle implicazioni tributarie dello strumento.

Prima di esaminare la disciplina fiscale applicabile all'equity crowdfunding, è utile riepilogare le principali caratteristiche dell'istituto e l'evoluzione del contesto regolamentare di riferimento.

In termini generali, il "crowdfunding" può essere definito come il processo con cui più persone conferiscono somme di denaro per finanziare un progetto utilizzando siti internet e ricevendo talvolta in cambio una ricompensa. Si parla di "equity crowdfunding" quando tramite l'investimento on line si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: in tal caso, la "ricompensa" è rappresentata dal complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell'impresa.

L'equity crowdfunding è stato introdotto in Italia dal D.L. 179/2012 (c.d. "Decreto Crescita 2.0") convertito con la Legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il Decreto consentiva l'accesso a tale tipologia di raccolta di capitali, a determinate condizioni, solamente alle c.d. start-up innovative che assumano la forma giuridica di società di capitali. A completamento della normativa, la CONSOB, tramite Delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, ha emanato un Regolamento che disciplina il registro dei gestori dei portali e le caratteristiche delle offerte finanziabili per il tramite delle piattaforme on line. Il Regolamento prevedeva, tra l'altro, la necessità della presenza, almeno col 5% del capitale, di un investitore professionale per potersi dar luogo al perfezionamento della raccolta on line.

La legge di riferimento è stata poi integrata dal D.L. 3/2015 (c.d. "Decreto Investment Compact") che ha esteso l'opportunità dell'equity crowdfunding alla nuova categoria delle 'PMI innovative', agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e alle società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative e in PMI innovative. A fronte di tali innovazioni, la CONSOB ha rivisto il Regolamento esistente, pubblicando un nuovo documento nel 2016.

In tale contesto interviene la Legge di Bilancio 2017 che estende la possibilità di accesso al meccanismo dell'equity crowdfunding a tutte le PMI, riconosciute tali in base ai parametri dimensionali di cui alla raccomandazione 2003/361/CE, nonché agli organismi di investimento collettivo del risparmio e alle società di capitali che investono prevalentemente in PMI.

In Italia, il fenomeno del crowdfunding non è attualmente disciplinato dal punto di vista tributario né a livello legislativo, né in base ad interpretazioni o documenti di prassi dell'Amministrazione Finanziaria. Lo strumento, in ogni caso, nella sua forma più comune, si configura come un conferimento di denaro in una società di capitali destinato ad un aumento di capitale a pagamento.

Per quanto concerne i profili IVA, dal punto di vista della società emittente (i.e. il soggetto finanziato), l'emissione di titoli partecipativi non integra una cessione di beni o una prestazione di servizi a titolo oneroso, in quanto l'obiettivo è acquisire capitali e non fornire beni o servizi.

Dal punto di vista dell'investitore, invece, occorre innanzitutto chiedersi se la sottoscrizione e la detenzione di azioni / quote societarie configuri un'attività economica rilevante per l'acquisizione della soggettività passiva

IVA. In tal senso, si deve concludere che, affinché il presupposto soggettivo dell'imposta sia soddisfatto, non basta la semplice detenzione della partecipazione; piuttosto, è necessario che il possesso delle partecipazioni sia accompagnato da un'interferenza diretta o indiretta nella gestione della società partecipata. La giurisprudenza comunitaria si è espressa in tal senso nella datata ma ancora attuale sentenza CGUE del 17 settembre 2001, causa C-16/00 in cui veniva disposto che *"l'interferenza di una holding nella gestione delle società nelle quali ha assunto partecipazioni costituisce un'attività economica ai sensi dell'art. 4, n. 2, della sesta direttiva, ...[omissis]... ove essa implichi il compimento di operazioni soggette all'IVA ai sensi dell'art. 2 di tale direttiva, quali la prestazione di servizi amministrativi, finanziari, commerciali e tecnici da parte della holding alle sue controllate"*. Il presupposto soggettivo IVA, inoltre, dovrebbe sempre considerarsi verificato laddove la partecipazione sia sottoscritta da un investitore professionale, quale ad esempio un incubatore certificato di start-up o un istituto di credito.

Per l'eventuale successiva cessione delle partecipazioni, l'operazione non costituisce di per sé un'attività economica e non rientra nel campo di applicazione dell'IVA. Tuttavia, laddove esercitata da un investitore professionale nell'ambito di un'attività commerciale di negoziazione titoli, sarebbe rilevante ai fini IVA e soggetta al regime di esenzione ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 4 del D.P.R. n. 633/1972.

Tornando, invece, al punto di vista dell'emittente, è interessante far notare come dovrebbe risultare detraibile l'IVA relativa alle spese sostenute per l'emissione di nuovi strumenti partecipativi, in quanto qualificabili come spese generali correlate all'attività economica svolta. Purché, tuttavia, il complesso delle operazioni effettuate nell'ambito della propria attività economica sia costituito da operazioni imponibili, operando, in caso contrario, le normali regole relative al pro-rata di detraibilità. In tal senso, la Sentenza CGUE del 26 maggio 2005, causa C-465/03 chiarisce che i costi delle prestazioni acquistate nell'ambito di un'emissione azionaria *"rientrano nelle spese generali del soggetto passivo e sono, in quanto tali, elementi costitutivi del prezzo dei suoi prodotti. Prestazioni di tal genere presentano, infatti, un nesso immediato e diretto con il complesso dell'attività economica del soggetto passivo"*.

Dovrebbe, inoltre, risultare detraibile l'IVA eventualmente applicata sulle commissioni richieste dal gestore del portale on-line. Proprio in merito a tale punto, qualche dubbio sorge, però, in relazione al regime IVA applicabile a tali commissioni.

Solitamente, il portale on line, dopo aver ricevuto i contributi dagli investitori, trasmette gli ordini alle banche e agli intermediari abilitati ai fini della sottoscrizione degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta, previa trattenuta di una commissione. In merito alla natura di tale commissione, a livello europeo, il Comitato IVA ha fornito un interessante indirizzo operativo attraverso il Working Paper n. 836 "VAT treatment of crowdfunding" del 6 febbraio 2015 e il Working Paper n. 878 "VAT treatment of sharing economy" del 22 settembre 2015. In tali circostanze è stato convenuto che le somme trattenute a titolo di commissione dai portali on line sono ricomprese nel campo IVA e che, a seconda della loro natura, possono essere ricompresi tra i servizi di natura tecnico-commerciale, imponibili IVA, ovvero tra le prestazioni intermediazione finanziaria, esenti ai sensi dell'art. 135, par. 1 della Direttiva n. 2006/112/CE.

La corretta classificazione discende, pertanto, dall'esatta tipologia di servizio fornita dal singolo portale on line. Sempre il Comitato IVA, nei menzionati documenti, riconosce come elemento a favore dell'esenzione la circostanza per cui il portale on line si occupi direttamente dei pagamenti e dei trasferimenti di denaro. Circostanza, che, come sottolineato nel citato Working Paper n. 836, non è comune all'attività svolta da tutti i portali on line.

Sul punto si auspica un intervento chiarificatore da parte dell'Amministrazione Finanziaria in relazione all'esenzione prevista dal Legislatore nazionale all'art. 10, comma 1, n. 9 del D.P.R. n. 633/1972 in materia di prestazioni di intermediazione per operazioni relative a titoli e azioni.

Venendo, invece, alle imposte sui redditi, in capo alla società emittente l'aumento di capitale sociale a pagamento genera una variazione positiva della base ACE.

3 Un'ulteriore riflessione dovrebbe essere effettuata in merito alla rilevanza temporale ACE dei versamenti effettuati dai sottoscrittori, considerando che condizione necessaria per la rilevanza dei conferimenti in denaro è l'effettiva esecuzione degli stessi, non rilevando, invece, la mera sottoscrizione di un aumento di capitale.

Il funzionamento dell'equity crowdfunding prevede che la qualità di socio non si assume con la sottoscrizione dell'ordine di adesione e l'esecuzione del bonifico on line a favore del conto corrente indisponibile deputato a queste operazioni. Sarà, invece, necessario attendere il termine finale fissato per il crowdfunding, la trasmissione all'intermediario abilitato e, infine, la successiva comunicazione presso il registro delle imprese.

In tale contesto, ai fini della rilevanza temporale ACE, si potrebbe ritenere corretto fare riferimento alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale come individuata dall'agenzia delle Entrate nella circolare 53/E del 21 dicembre 2009 in merito al c.d. "bonus capitalizzazione" (articolo 5, comma 3-ter, decreto legge 78/2009). L'Agenzia aveva chiarito che gli aumenti di capitale si intendono perfezionati all'iscrizione della delibera di aumento nel registro delle imprese.

Anche per tale punto, sarebbe in ogni caso opportuno un chiarimento da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

In capo ai soggetti sottoscrittori, a seguito dell'ottenimento della qualifica di socio, il valore fiscale della partecipazione sarà pari al versamento effettuato tramite il portale on line, eventualmente maggiorato delle spese accessorie.

Sempre in capo agli investitori rimangono valide le agevolazioni previste per gli investimenti in start-up e PMI innovative, come modificate dalla Legge di Bilancio 2017. In particolare, gli investitori persone fisiche potranno godere di una detrazione dall'imposta lorda pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati, mentre i soggetti passivi IRES possono godere di una deduzione dal proprio reddito complessivo pari al 30% degli investimenti rilevanti effettuati. I limiti annui di investimento per il 2017 saranno rispettivamente di 1 milioni di euro e di 1,8 milioni di euro.